

Polizza RCT n.

LOTTO 1)

POLIZZA RCT

CIG: 80205986D9

La presente polizza è stipulata tra

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione Civile

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	26/11/2019
Alle ore 24.00 del :	26/11/2022

Con pagamento:

Annuale al:	26/11
--------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività del Contraente/Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Variazioni del rischio
- Art.7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art.8 Clausola di recesso
- Art.9. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo
- Art.10 Modifiche dell'assicurazione
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Oneri fiscali
- Art.13 Foro competente
- Art.14 Interpretazione del contratto
- Art.15 Obblighi in caso di sinistro
- Art.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.17 Coassicurazione e delega
- Art.18 Responsabilità solidale in caso di RTI
- Art.19 Clausola Broker
- Art.20 Rinvio alle norme di legge
- Art.21 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
- Art.22 Trattamento dei dati
- Art.23 Posta certificata

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Qualifica di terzo
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Precisazioni
- Art.5 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.6 Validità territoriale
- Art. 7 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 8 Disciplina della responsabilità
- Art.9 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Riparto di coassicurazione
- Art.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Alluvione e inondazione:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato:	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.</p> <p>Ai fini della presente polizza hanno la qualifica di assicurato gli operatori di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 lett. f Legge Regionale 64/1986, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dipendenti, siano essi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dipendenti della Protezione Civile della Regione (sia a tempo indeterminato che determinato); ✓ Dipendenti di altre Direzioni o Enti Locali di cui la Protezione Civile della Regione si avvalga; ✓ Personale di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 196/1997 al servizio della Protezione Civile della Regione; b) Volontari siano essi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile; ✓ Volontari delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione Civile della Regione; c) Sindaci e soggetti, non rientranti ai punti precedenti, incaricati dal Sindaco e/o dai Funzionari della Protezione Civile della Regione, per operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza, comprese <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone che prestano la propria attività sulla base di un rapporto convenzionale o di collaborazione varia, occasionale o continuativa con la Protezione Civile della Regione ✓ gli operatori del servizio civile che prestano la propria attività per la Protezione Civile della Regione ✓ i beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture della Protezione Civile della Regione; ✓ tutti i soggetti (anche minorenni), che nell'ambito di progetti di informazione e formazione sulle tematiche della sicurezza e realizzati in collaborazione con la Protezione Civile della Regione, dai Gruppi Comunali o dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile o da altri Enti comunque autorizzati dalla Protezione Civile della Regione, che partecipano alle attività di formazione e addestramento. <p>I suddetti soggetti possono svolgere le attività oggetto della presente polizza anche partecipando a Enti, Società o Consorzi, e avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).</p>
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate ai termini di polizza.
Broker:	Aon Spa, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società, in ATI con Aficurci.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.

Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Parametro variabile per il calcolo del premio	Si conviene di indicare quale parametro: <ul style="list-style-type: none"> • Dipendenti della Protezione Civile: numero soggetti; • Volontari della Protezione Civile ed altri operatori: giornate/presenze;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Art.2 – Attività del Contraente/Assicurato loro individuazione

Amministrazione Regionale - Protezione Civile.

Tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali presenti e futura, e/o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente e/o Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.

Il Contraente e/o Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente e/o Assicurato per legge, regolamenti, delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

Il Contraente e/o Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le diverse fasi delle attività esercitate, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che il Contraente e/o Assicurato ritiene di utilizzare.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Descrizione delle attività

- a) **Prevenzione**, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatore, programmatiche, ricognitive operative sul territorio;
- b) **Addestramento e formazione**, intendendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei volontari di Protezione Civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, nonché gli incontri e riunioni di lavoro organizzati dalla Protezione Civile della Regione o da altri Enti riguardanti il settore della Protezione Civile;
- c) **Esercitazione**, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più Gruppi comunali e/o ad Associazioni di volontariato, in stretto contatto con la Protezione Civile della Regione e avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscenze tecniche ed operative dei volontari in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;
- d) **Emergenza e rischio di emergenza**, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;
- e) **Attività di supporto di Protezione Civile richieste dal Sindaco**, secondo le procedure previste dalla Protezione Civile della Regione;
- f) **Tutte le attività di Protezione Civile** che "ope legis " vengono attribuite in corso di contratto alla Protezione Civile della Regione.

La precedente descrizione è riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, posto che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità degli assicurati, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 mesi.

La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo pagamento del premio, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 4 mesi.

Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del

Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e-mail

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Opzione base

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nell'articolo calcolo del premio ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società, i dati a consuntivo dei seguenti parametri:

- a) Dipendenti della Protezione Civile della Regione: numero persone
- b) Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Limitatamente alla categoria sub b), ai fini della regolazione del premio, il contraente dichiarerà il numero delle giornate presenza. Sul saldo risultante tra il consuntivo e il preventivo, sarà applicato il 50% del premio pro capite per calcolare il conguaglio a debito/credito.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la società stessa il diritto di agire giudizialmente.

Variante 1.

Art.5 – Regolazione del premio

La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio, fino alla concorrenza dei seguenti parametri:

- a) Dipendenti della Protezione Civile della Regione: numero persone 150.
- b) Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza 60.000.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società i dati a consuntivo dei parametri sopra indicati.

Le eventuali differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Limitatamente alla categoria sub b), ai fini della regolazione del premio, qualora il contraente dichiarerà il numero delle giornate presenza superiore a 60.000, il saldo risultante tra il consuntivo e il preventivo, sarà applicato il 50% del premio pro capite per calcolare il conguaglio a debito.

Art. 6 - Variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le

circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.

3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte mediante PEC od altro mezzo indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.13 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

Art.14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.15 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.17 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse società indicate nel riparto allegato, resta inteso che in caso di sinistro la società delegataria (in appresso società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La società si impegna, altresì e in ogni caso, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse società, con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le società coassicuratrici.

Art. 18 – Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.19 - Clausola Broker

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla ATI intercorrente fra le società Aon S.p.A. e Aficurci in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 3,00% sul premio imponibile.

Art.20 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

Art. 21 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Art.22 - Trattamento dei dati

Ai sensi del GDPR del 2016/679, la società è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio. La società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Ciascuna delle parti (contraente, assicurato, società, broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 23 – Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'invio e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio e/o di servizio pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ex art 14, Legge n. 222/1984.

Art.2 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti operatori e volontari sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati terzi rispetto agli assicurati e sono altresì considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dal contraente.

Art.3 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.lgs. 209/2005. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del D.lgs. 209/2005;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - ✓ alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto all'articolo *INQUINAMENTO ACCIDENTALE*;
4. da furto, tranne quanto previsto all'articolo *DANNI DA FURTO*;
5. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili);
6. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante al contraente e/o all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali oppure quando l'utilizzazione si sia resa necessaria per l'espletamento delle attività istituzionali nonché di quanto previsto all'articolo *IMPIEGO DI FUOCHI ARTIFICIALI*;
7. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE;
8. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
9. derivanti da campi elettromagnetici;
10. a cose di terzi verificatesi in connessione con scioperi e tumulti nella sede di lavoro, salvo che l'assicurato non dimostri che gli stessi non sono conseguenti a detti scioperi e tumulti
11. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra;
12. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
13. derivanti dalla malpractice medica e infermieristica;
14. derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);

15. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori, nonché da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
16. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

In relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture.

Art.4 – Precisazioni

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e alle condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie.

a) Committenza auto e altri veicoli

A parziale deroga dell'articolo esclusioni, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori e motocicli, macchine operatrici, natanti (esclusa la guida di mezzi aerei), indipendentemente dalla proprietà dei mezzi stessi.

Nel caso in cui l'assicurato, regolarmente autorizzato, guidi mezzi appartenenti al Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile e provochi – durante attività relative alla presente assicurazione e coordinate dalla Protezione Civile della Regione – dei danni al mezzo stesso, la garanzia vale anche per tali danni, salvo che i mezzi non risultino già coperti da assicurazione Kasko. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti territoriali: Stati UE, Svizzera, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino in cui è consentita la libera circolazione nonché gli altri paesi per i quali sia valida la Carta Verde.

La garanzia vale anche per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche.

b) Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

c) Danni a condutture e impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché si possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

d) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti alla sezione 4.

e) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

f) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del contraente.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

g) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose oggetto dei lavori medesimi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

h) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

i) Responsabilità civile personale degli operatori, collaboratori, stagisti e partecipanti all'attività

La garanzia copre la responsabilità civile personale di tutti gli operatori, collaboratori, stagisti e partecipanti in genere all'attività per danni involontariamente arrecati a terzi.

S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

j) Responsabilità da incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora il contraente e/o l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "*Ricorso dei vicini/terzi*" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

k) Proprietà e/o conduzione di fabbricati – Tensostrutture – Aree verdi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di:

- ✓ fabbricati e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
- ✓ tendo e tensostrutture, palloni pressostatici e coperture in genere, nonché ai relativi impianti e attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi.

Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici, e antiparassitari, dall'attività di potatura e sfalcio.

l) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere – Vigilanza – Cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili.

È compresa la responsabilità civile per l'esistenza di servizio di volontariato, di vigilanza e sorveglianza con guardie armate e non, e per la proprietà e utilizzo di cani.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

La garanzia comprende i rischi derivanti dall'allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.

m) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia comprende anche la responsabilità derivante dall'attività di bike sharing.

n) Servizio di vigilanza e sorveglianza

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo esclusioni la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza e sorveglianza, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, compreso l'addestramento ai sensi della vigente normativa.

o) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla società.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

p) Responsabilità derivante dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

q) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* e dell'articolo *SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI – RIUNIONI – FIERE – VIGILANZA – CANI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione e impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici.

r) Appalto e subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.

s) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali

A parziale deroga dell'articolo esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione 4.

t) Danni a effetti personali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni arrecati agli effetti personali di proprietà degli operatori di Protezione Civile.

u) Gestione mense e distribuzione cibo

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la gestione di mense/distribuzione pasti compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Si intende incluso l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.

Restano escluse le richieste di risarcimento relative a encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) quali a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt - Jacob (vCJD); ogni responsabilità derivante da prodotti geneticamente modificati (OGM); i danni derivanti da influenza aviaria, virus H5N1 e varianti della malattia.

v) Progettazione e Direzione lavori

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato da un fatto involontario, verificatosi nell'esercizio dell'attività di progettazione e/o direzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di Protezione Civile effettuati ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 64/1986. L'assicurazione vale per la personale e diretta responsabilità del progettista e/o direttore dei lavori, dei collaboratori e degli assistenti ai lavori siano essi dipendenti regionali o degli Enti locali e consorziali.

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali, i titolari e i dipendenti delle ditte appaltatrici cui viene affidata l'esecuzione dei lavori. La società provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per l'assicurato.

Sono escluse dalla garanzia le pretese risarcitorie che l'Amministrazione Regionale avanzasse verso gli assicurati per i danni subiti, nonché i danni alle opere sulle quali si realizzano i lavori.

w) RC Auto Excess

All'assicurato qualora sia soggetto a legislazioni che lo consentono e, comunque, con l'esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, la presente garanzia è data in eccesso alla copertura R.C. Auto per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per incidenti della circolazione, una volta esauriti i massimali della polizza R.C. Auto.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non potranno risultare inferiori a un importo pari a Euro 1.000.000,00= (o equivalente in valuta locale) per sinistri verificatisi in tutto il mondo esclusi gli Stati Uniti d'America.

In caso di insufficienza o inoperatività della garanzia di primo rischio da qualunque causa determinata, i massimali dell'assicurazione di primo rischio, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'Assicurato.

Qualora per effetto di legislazioni locali i massimali minimi dovessero risultare di importo superiore a quanto sopra indicato, la presente copertura opererà esclusivamente in eccesso a tali maggiori massimali.

Opzione base

Art.5 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati

per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della società stessa.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Variente 1.

Art.5 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della società stessa.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art.6 – Validità territoriale

La presente assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stage, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento e/o formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi. Questo, fatto salvo la possibilità di estendere i limiti territoriali della garanzia previa integrazione della presente polizza con relativa integrazione del premio. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia e in Euro.

Art.7 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo che per il caso di dolo, la società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di:

- ✓ associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con il contraente e/o l'assicurato per le sue attività;
- ✓ enti locali ed enti regionali facenti parte del Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile;
- ✓ persone fisiche di cui il contraente e/o l'assicurato si avvalga per le sue attività;
- ✓ persone giuridiche di cui il contraente e/o l'assicurato si avvalga per le sue attività, e a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla società;
- ✓ dipendenti e funzionari pubblici in genere per i quali sia stata giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato l'assenza di colpa grave;
- ✓ volontari in genere.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al contraente e alla Pubblica Amministrazione per legge.

Art.8 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art.9 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre

Polizza RCT n.

gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Opzione base

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	7.500.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	7.500.000,00	per ogni persona lesa e
		€	7.500.000,00	per danni a cose e/o animali

Variante 1.

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	10.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	10.000.000,00	per danni a cose e/o animali

Art.2 – Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento, scoperto e/ franchigie:

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Opzione base Franchigia frontale RCT	===	€ 500,00 per sinistro
Variante 1. Franchigia frontale RCT	===	€ 350,00 per sinistro
Variante 2. Franchigia frontale RCT	===	€ 250,00 per sinistro
Opzione base Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro
Variante 1. Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro
Variante 2. Danni a condutture ed impianti sotterranei	Massimale di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
Opzione base Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro
Variante 1. Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 2.500,00 per sinistro
Variante 2.	Massimale di polizza	€ 2.500,00 per sinistro

Danni da cedimento e franamento del terreno		
Opzione base Danni da interruzione o sospensione attività di terzi	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Variante 1. Danni da interruzione o sospensione attività di terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Variante 2. Danni da interruzione o sospensione attività di terzi	Massimale di polizza	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per danneggiato
Opzione base Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro
Variante 1. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro
Opzione base Cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro
Variante 1. Cose in consegna e custodia	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro
Variante 2. Cose in consegna e custodia	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro
Opzione base Responsabilità da incendio	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro
Variante 1. Responsabilità da incendio	€ 5.000.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro
Opzione base Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro anno	Scoperto 5% minimo € 2.500,00 per sinistro
Variante 1. Inquinamento accidentale	€ 2.500.000,00 per sinistro anno	Scoperto 5% minimo € 2.500,00 per sinistro
Spargimento acqua e rigurgito fognatura	€ 100.000,00 per sinistro anno	€ 10.000,00 per sinistro € 5.000,00 per sinistro per rotture accidentali di tubazioni, condutture, valvole, serbatoi ecc.

Art.3 – Calcolo del premio

Si conviene tra le Parti che la valutazione del rischio valevole per l'intera durata della presente polizza ed il relativo premio annuo, viene parametrato sulla base delle seguenti categorie.

Categorie e parametri per il calcolo del premio: Operatori di Protezione Civile

- Dipendenti della Protezione Civile della Regione
Numero persone: 130
- Altri Operatori di Protezione Civile (Volontari; Dipendenti di altre Direzioni o Enti locali di cui la Protezione Civile della Regione si avvalga, Dipendenti della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna impegnati nelle operazioni antincendio programmate in accordo con la Protezione Civile della Regione; Personale di somministrazione di lavoro temporaneo; Sindaci e soggetti incaricati; soggetti in ambito di progetti di formazione e informazione)
Numero giornate presenza: 55.000

Polizza RCT n.

Conteggio del premio	Premio lordo pro capite	Premio lordo annuo totale
a) Numero persone 130	€ ... per persona	€
b) Numero giornate presenza: 55.000	€ ... per giornata presenza	€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Scheda riepilogative offerte migliorative presentate in sede di gara e parte integrante delle condizioni normative

Art. 5 Sezione 2. – Regolazione del premio		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	15

Art. 5 Sezione 3. – Gestione delle vertenze di danno e spese legali		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	5

Art. 1 Sezione 4. – Massimali		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	5

Art. 2 Sezione 4. – Franchigia frontale RCT		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	5
	Variante 2.	10

Art. 2 Sezione 4. – Danni a condutture ed impianti sotterranei		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	2,5
	Variante 2.	5

Art. 2 Sezione 4. – Danni da cedimento e franamento del terreno		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	2,5
	Variante 2.	5

Polizza RCT n.

Art. 2 Sezione 4. – Danni da interruzione o sospensione attività di terzi		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	2,5
	Variante 2.	5

Art. 2 Sezione 4. – Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	5

Art. 2 Sezione 4. – Cose in consegna e custodia		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	2,5
	Variante 2.	5

Art. 2 Sezione 4. – Responsabilità da incendio		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	5

Art. 2 Sezione 4. – Inquinamento accidentale		Punteggio
	Opzione base	0
	Variante 1.	5